

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/1801 DELLA COMMISSIONE**dell'11 ottobre 2016****che stabilisce norme tecniche di attuazione per quanto riguarda l'associazione tra le valutazioni del merito di credito delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito per le cartolarizzazioni e le classi di merito di credito conformemente al regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 270, terzo comma,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 270 del regolamento (UE) n. 575/2013 prevede l'associazione, per tutte le agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI), tra le pertinenti valutazioni del merito di credito emesse dall'ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 dello stesso regolamento (nel seguito «l'associazione»). Le ECAI sono agenzie di rating del credito che sono registrate o certificate in conformità al regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾ oppure banche centrali che emettono rating del credito esenti dall'applicazione dello stesso regolamento.
- (2) Alcuni termini e concetti simili utilizzati nel regolamento (CE) n. 1060/2009 e nel regolamento (UE) n. 575/2013 possono dare adito a confusione. Il termine «valutazione del merito di credito» è utilizzato nel regolamento (UE) n. 575/2013 per designare sia la denominazione delle diverse categorie di rating delle ECAI sia l'assegnazione di uno di tali rating a un particolare elemento. L'articolo 3, paragrafo 1, lettere h) e a), del regolamento (CE) n. 1060/2009 distingue però chiaramente tra questi due concetti utilizzando rispettivamente i termini «categoria di rating» e «rating del credito». Al fine di evitare confusione, considerata la necessità di distinguere i due concetti, e data la complementarità dei due regolamenti, nel presente regolamento dovrebbero essere utilizzati i termini di cui e ai sensi del regolamento (CE) n. 1060/2009.
- (3) L'articolo 267 del regolamento (UE) n. 575/2013 autorizza l'uso dei rating del credito per determinare il fattore di ponderazione del rischio di una posizione verso la cartolarizzazione solo nei casi in cui tale rating del credito sia stato emesso o avallato da un'ECAI a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 268, lettera b), del regolamento (UE) n. 575/2013 subordina l'uso di un rating del credito di un'ECAI alla pubblicazione da parte dell'ECAI delle procedure, delle metodologie, delle ipotesi e degli elementi fondamentali su cui si basano le valutazioni, conformemente al regolamento (CE) n. 1060/2009. Inoltre, l'articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1060/2009 stabilisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati sono differenziate chiaramente dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altre entità. È pertanto opportuno indicare solo la corrispondenza tra le valutazioni del merito di credito delle ECAI e le classi di merito di credito di cui al capo 5 del regolamento (UE) n. 575/2013 per le categorie di rating relative alle posizioni verso la cartolarizzazione che soddisfano tutte le predette condizioni.
- (4) L'associazione tra i rating del credito per le posizioni verso la cartolarizzazione e le classi di merito di credito dovrebbe prendere in considerazione fattori quantitativi quali i tassi di default e di perdita e i dati storici sulla performance dei rating del credito, nonché fattori qualitativi quali la gamma di operazioni, le metodologie e il significato delle categorie di rating. Tuttavia, è opportuno notare che i rating del credito per le cartolarizzazioni si applicano a un'ampia gamma di operazioni e che hanno registrato storicamente performance considerevolmente eterogenee durante la crisi finanziaria del 2007-2009. Inoltre, in seguito alla crisi sia le metodologie delle ECAI che l'approccio normativo dell'Unione in materia di cartolarizzazione stanno cambiando e la disciplina delle cartolarizzazioni è oggetto di discussioni anche a livello internazionale. Per tener conto di tali sviluppi del quadro regolamentare e della performance eterogenea dei rating di credito delle cartolarizzazioni e per evitare perturbazioni del mercato delle cartolarizzazioni, è necessario porre in evidenza gli aspetti qualitativi dell'analisi dei dati quantitativi disponibili.

⁽¹⁾ GUL 176 del 27.6.2013, pag. 1.⁽²⁾ Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GUL 302 del 17.11.2009, pag. 1).

- (5) Nel contesto di un'analisi qualitativa, al fine di garantire che l'associazione tra i rating del credito e le classi di merito di credito sia obiettiva e coerente e che la transizione sia agevole per il mercato, è necessario affidarsi all'associazione tra le valutazioni del merito di credito e le classi di merito di credito emesse nel 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁾. All'epoca le associazioni per le ECAI che emettevano rating di cartolarizzazioni non erano basate solo su una metodologia quantitativa ma anche su dati storici relativi alla performance dei rating del credito prima della crisi finanziaria. Esse erano state studiate per garantire l'obiettività e la coerenza globali tra i gradi relativi di rischio espressi dalle diverse classi di rating utilizzate per i rating del credito delle ECAI operanti in quel momento sul mercato delle cartolarizzazioni.
- (6) Le nuove ECAI che sono entrate nel mercato delle cartolarizzazioni dopo le associazioni del 2006 sulla base dell'articolo 97 della direttiva 2006/48/CE non hanno assegnato un numero sufficiente di rating perché se ne possa valutare con affidabilità statistica la performance storica. Tuttavia, è necessario estendere alle nuove ECAI l'associazione valida per le ECAI consolidate, al fine di trovare il giusto equilibrio tra l'esigenza di associare rating del credito e classi di merito di credito in maniera prudente per tutte le ECAI e di evitare notevoli svantaggi concorrenziali.
- (7) Dato che le classi di merito di credito valide per il calcolo degli importi delle esposizioni ponderati per il rischio per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato ai sensi dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 sono diverse da quelle che si applicano alle posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 261 dello stesso regolamento, dovrebbero essere fornite associazioni diverse per il metodo standardizzato e per il metodo basato sui rating.
- (8) Sia l'articolo 251 che l'articolo 261 del regolamento (UE) n. 575/2013 includono riferimenti alle classi di merito di credito per le posizioni verso la ricartolarizzazione. Di conseguenza, la disciplina della cartolarizzazione del regolamento (UE) n. 575/2013 comprende anche le posizioni verso la ricartolarizzazione. Pertanto le associazioni dovrebbero coprire i rating del credito assegnati sia alle posizioni verso la cartolarizzazione che alle posizioni verso la ricartolarizzazione.
- (9) A seguito del completamento delle riforme in corso in materia di regolamentazione dei requisiti di capitale applicabili alle cartolarizzazioni, e al fine di prendere in considerazione nuovi dati storici che coprano un periodo post-crisi sufficientemente lungo, le associazioni dovrebbero essere aggiornate nei casi in cui le informazioni disponibili possano contribuire alla messa a punto di una metodologia di associazione quantitativa obiettiva e pienamente coerente, in conformità all'articolo 270, lettere b) e c), del regolamento (UE) n. 575/2013 e con crescente presa in considerazione di prove quantitative.
- (10) Data l'attenzione agli aspetti qualitativi dell'analisi della performance dei rating delle cartolarizzazioni, è necessario controllare regolarmente i dati comunicati al fine di valutare l'opportunità di riesaminare le associazioni effettuate in caso di default di posizioni verso la cartolarizzazione, e considerare la possibilità di modificare le associazioni, se del caso, in conformità all'articolo 270, lettera d), del regolamento (UE) n. 575/2013.
- (11) Il presente regolamento si basa sui progetti di norme tecniche di attuazione che l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) ha presentato alla Commissione.
- (12) L'Autorità bancaria europea ha condotto consultazioni pubbliche aperte sui progetti di norme tecniche di attuazione sui quali è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore bancario istituito in conformità all'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²⁾,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Tabella di associazione per il metodo standardizzato

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione nel quadro del metodo standardizzato e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui alla tabella 1 dell'articolo 251 del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato I del presente regolamento.

⁽¹⁾ Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi ed al suo esercizio (GUL 177 del 30.6.2006, pag. 1).

⁽²⁾ Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GUL 331 del 15.12.2010, pag. 12).

*Articolo 2***Tabella di associazione per il metodo basato sui rating**

La corrispondenza tra le categorie di rating di ciascuna ECAI per le posizioni verso la cartolarizzazione soggette al metodo basato sui rating interni e le classi di merito di credito di cui alla tabella 4 dell'articolo 261, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 figura nell'allegato II del presente regolamento.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'11 ottobre 2016

Per la Commissione

Il presidente

Jean-Claude JUNCKER

ALLEGATO I

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo standardizzato di cui all'articolo 1

Classe di merito di credito	1	2	3	4	Tutte le altre
<i>ARC Ratings SA.</i>					
Emissioni a medio e lungo termine	da AAA _{SF} a AA _{-SF}	da A ⁺ _{SF} a A _{-SF}	da BBB ⁺ _{SF} a BBB _{-SF}	da BB ⁺ _{SF} a BB _{-SF}	al di sotto di BB _{-SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ⁺ _{SF} , A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}		al di sotto di A-3 _{SF}
<i>Axesior SA</i>					
Scala di rating per finanza strutturata	da AAA _(sf) a AA _{-sf)}	da A ⁺ _(sf) a A _{-sf)}	da BBB ⁺ _(sf) a BBB _{-sf)}	da BB ⁺ _(sf) a BB _{-sf)}	al di sotto di BB _{-sf)}
<i>Creditreform Ratings AG</i>					
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{sf} , AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
<i>DBRS Ratings Limited</i>					
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	da AAA (sf) a AA (low) (sf)	da A (high) (sf) a A (low) (sf)	da BBB (high) (sf) a BBB (low) (sf)	da BB (high) (sf) a BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)		al di sotto di R-3 (sf)
<i>FERI EuroRating Services AG</i>					
Scala di rating	da AAA _{sf} a AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
<i>Fitch Ratings</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA _{sf} a AA _{-sf}	da A ⁺ _{sf} a A _{-sf}	da BBB ⁺ _{sf} a BBB _{-sf}	da BB ⁺ _{sf} a BB _{-sf}	al di sotto di BB _{-sf}
Scala di rating per il breve termine	F1 ⁺ _{sf} , F1 _{sf}	F2 _{sf}	F3 _{sf}		al di sotto di F3 _{sf}
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA a AA-	da A ⁺ a A-	da BBB ⁺ a BBB-	da BB ⁺ a BB-	al di sotto di BB-
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1 ⁺ , J-1	J-2	J-3		al di sotto di J-3

<i>Kroll Bond Rating Agency</i>					
Credito a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf)	da A+ (sf) a A- (sf)	da BBB+ (sf) a BBB- (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Credito a breve termine	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)		al di sotto di K3 (sf)
<i>Moody's Investors Service</i>					
Scala di rating per il lungo termine globale	da Aaa(sf) a Aa3(sf)	da A1(sf) a A3(sf)	da Baa1(sf) a Baa3(sf)	da Ba1(sf) a Ba3(sf)	al di sotto di Ba3(sf)
Scala di rating per il breve termine globale	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)		NP(sf)
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>					
Scala di rating per emittenti a lungo termine	da AAA (sf) a AA- (sf)	da A+ (sf) a A- (sf)	da BBB+ (sf) a BBB- (sf)	da BB+ (sf) a BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)		al di sotto di A-3 (sf)
<i>Scope Rating AG</i>					
Scala di rating per il lungo termine globale	da AAA _{SF} a AA _{-SF}	da A _{+SF} a A _{-SF}	da BBB _{+SF} a BBB _{-SF}	da BB _{+SF} a BB _{-SF}	al di sotto di BB _{-SF}
Scala di rating per il breve termine globale	S-1 _{+SF} , S-1 _{SF}	S-2 _{SF}	S-3 _{SF}		S-4 _{SF}

ALLEGATO II

Tabella di corrispondenza tra le categorie di rating e le classi di merito di credito nel quadro del metodo basato sui rating di cui all'articolo 2

Classe di merito di credito	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Tutte le altre
<i>ARC Ratings SA.</i>												
Emissioni a medio e lungo termine	AAA _{SF}	da AA ⁺ _{SF} a AA ⁻ _{SF}	A ⁺ _{SF}	A _{SF}	A ⁻ _{SF}	BBB ⁺ _{SF}	BBB _{SF}	BBB ⁻ _{SF}	BB ⁺ _{SF}	BB _{SF}	BB ⁻ _{SF}	al di sotto di BB ⁻ _{SF}
Emissioni a breve termine	A-1 ⁺ _{SF} A-1 _{SF}	A-2 _{SF}	A-3 _{SF}									al di sotto di A-3 _{SF}
<i>Axesor SA</i>												
Scala di rating per finanza strutturata	AAA _(sf)	da AA ⁺ _(sf) a AA ⁻ _(sf)	A ⁺ _(sf)	A _(sf)	A ⁻ _(sf)	BBB ⁺ _(sf)	BBB _(sf)	BBB ⁻ _(sf)	BB ⁺ _(sf)	BB _(sf)	BB ⁻ _(sf)	al di sotto di BB ⁻ _(sf)
<i>Creditreform Ratings AG</i>												
Scala di rating per il lungo termine	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB ⁻ _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}
<i>DBRS Ratings Limited</i>												
Scala di rating per obbligazioni a lungo termine	AAA (sf)	da AA (high) (sf) a AA (low) (sf)	A (high) (sf)	A (sf)	A (low) (sf)	BBB (high) (sf)	BBB (sf)	BBB (low) (sf)	BB (high) (sf)	BB (sf)	BB (low) (sf)	al di sotto di BB (low) (sf)
Scala di rating per commercial paper e debito a breve termine	da R-1 (high) (sf) a R-1 (low) (sf)	da R-2 (high) (sf) a R-2 (low) (sf)	R-3 (sf)									al di sotto di R-3 (sf)
<i>FERI EuroRating Services AG</i>												
Scala di rating	AAA _{sf}	da AA ⁺ _{sf} a AA ⁻ _{sf}	A ⁺ _{sf}	A _{sf}	A ⁻ _{sf}	BBB ⁺ _{sf}	BBB _{sf}	BBB ⁻ _{sf}	BB ⁺ _{sf}	BB _{sf}	BB ⁻ _{sf}	al di sotto di BB ⁻ _{sf}

<i>Fitch Ratings</i>												
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA _{sf}	da AA+ _{sf} a AA- _{sf}	A+ _{sf}	A _{sf}	A- _{sf}	BBB+ _{sf}	BBB _{sf}	BBB- _{sf}	BB+ _{sf}	BB _{sf}	BB- _{sf}	al di sotto di BB- _{sf}
Scala di rating per il breve termine	F1+ _{sf} , F1 _{sf}	F2 _{sf}	F3 _{sf}									al di sotto di B _{sf}
<i>Japan Credit Rating Agency Ltd</i>												
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA	da AA+ a AA-	A+	A	A-	BBB+	BBB	BBB-	BB+	BB	BB-	al di sotto di BB-
Scala di rating per emittenti a breve termine	J-1+, J-1	J-2	J-3									al di sotto di J-3
<i>Kroll Bond Rating Agency</i>												
Credito a lungo termine	AAA (sf)	da AA+ (sf) a AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Credito a breve termine	K1+ (sf), K1 (sf)	K2 (sf)	K3 (sf)									al di sotto di K3 (sf)
<i>Moody's Investors Service</i>												
Scala di rating per il lungo termine globale	Aaa(sf)	da Aa1(sf) a Aa3(sf)	A1(sf)	A2(sf)	A3(sf)	Baa1(sf)	Baa2(sf)	Baa3(sf)	Ba1(sf)	Ba2(sf)	Ba3(sf)	al di sotto di Ba3(sf)
Scala di rating per il breve termine globale	P-1(sf)	P-2(sf)	P-3(sf)									NP(sf)
<i>Standard & Poor's Ratings Services</i>												
Scala di rating per emittenti a lungo termine	AAA (sf)	da AA+ (sf) a AA- (sf)	A+ (sf)	A (sf)	A- (sf)	BBB+ (sf)	BBB (sf)	BBB- (sf)	BB+ (sf)	BB (sf)	BB- (sf)	al di sotto di BB- (sf)
Scala di rating per emittenti a breve termine	A-1+ (sf), A-1 (sf)	A-2 (sf)	A-3 (sf)									al di sotto di A-3 (sf)
<i>Scope Rating AG</i>												
Scala di rating per il lungo termine globale	AAA _{SF}	da AA+ _{SF} a AA- _{SF}	A+ _{SF}	A _{SF}	A- _{SF}	BBB+ _{SF}	BBB _{SF}	BBB- _{SF}	BB+ _{SF}	BB _{SF}	BB- _{SF}	al di sotto di BB- _{SF}
Scala di rating per il breve termine globale	S-1+ _{SF} , S-1 _{SF}	S-2 _{SF}	S-3 _{SF}									S-4 _{SF}